

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del Servizio di misure gestionali compensative dei requisiti di cui al D. Lgs. 264/2006 e s.m.i. nelle gallerie facenti parte del patrimonio autostradale gestito in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Codice Appalto n. .... – Codice CIG: ..... – Contratto SAP n. ....

Lotto n. ....

### TRA

“**AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione di Tronco ....., con sede in ....., nella qualità di ..... giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (in seguito, per brevità, anche “Committente”)

### E

....., con sede e domicilio legale in ....., Via ..... - Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n....., in persona di ....., nella qualità di ..... giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ....., avente sede legale in ....., alla Via ..... - Codice Fiscale n. .... e Partita I.V.A. n. .... (Mandante) con l'Impresa ....., avente sede legale in ....., alla Via ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... - Codice Fiscale n. .... e Partita I.V.A. n. .... (Mandante) / (in seguito, per brevità, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore .....

di seguito anche definiti anche congiuntamente “**Parti**”

### PREMESSO:

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada .....

- che il Committente ha manifestato la volontà di indire una procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del Codice (in seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto l’affidamento del Servizio in epigrafe;
- che il predetto Accordo Quadro sarà gestito attraverso l’emissione degli opportuni contratti attuativi da parte della Committente;
- che nel presente accordo per “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto con cui il Committente affida all’Appaltatore una o più prestazioni relative all’Accordo Quadro;
- che il Committente ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. .... del ..... e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici – n. .... del .....
- che a seguito dell’anzidetta procedura è risultata aggiudicataria ..... per il Lotto n. ... che ha presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l’iter della procedura con conseguente aggiudicazione all’Appaltatore, comunicata al medesimo con nota del ..... prot. .... ;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione dell’Accordo Quadro;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che le attività oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;
- che nel presente accordo con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l’applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica della Committente.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

#### VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

## Articolo 2

### OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante Contratti Attuativi, consistono nel servizio di misure gestionali compensative dei requisiti di cui al D. Lgs. 264/2006 e s.m.i. nelle gallerie facenti parte del patrimonio autostradale gestito in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A. (nel seguito, anche "Servizio", "attività" o "prestazioni"), per come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Accordo Quadro e al quale si rinvia.

/ (eventuale, laddove offerto in sede di gara – cfr. Offerta tecnica) L'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione della Committente le risorse e l'organizzazione in termini di uomini, mezzi e strumenti per la programmazione delle attività e gestione in sicurezza e qualità delle stesse di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- a) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) garantire l'attivazione del "Servizio a chiamata" (cfr. paragrafo 2.1.4 del Capitolato Speciale d'appalto) in un tempo pari a ... ore;
- b) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione la figura di un Coordinatore (cfr. paragrafo 2.1.2 del Capitolato Speciale d'appalto) con esperienza nel settore dei servizi antincendio pari a ... anni;
- c) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione n. ... squadre di *back-up* ausiliarie antincendio (cfr. paragrafo 2.1.3 del Capitolato Speciale d'appalto);
- d) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione mezzi con classe ambientale indicata con apposita dichiarazione in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.1.3);
- e) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione mezzi e loro dotazioni nonché attrezzature ulteriori e/o migliorative rispetto alle caratteristiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.2.1);
- f) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) garantire le modalità operative di gestione delle risorse impiegate nel servizio, nonché la composizione delle squadre, la struttura organizzativa-aziendale offerta per l'esecuzione del servizio, le sue figure/risorse gestionali e la loro formazione, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.2.2);
- g) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) garantire le modalità di gestione del presidio e i tempi di impiego del personale costituente il gruppo di lavoro, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.3.1);
- h) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) adottare gli accorgimenti proposti per la gestione delle emergenze, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.3.2);

- i) *(laddove presentate in sede di offerta tecnica)* attuare le proposte migliorative previsti per l'espletamento del Servizio, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.3.3);
- j) *(laddove presentate in sede di offerta tecnica)* adottare le modalità di gestione della reportistica, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-B.3.4).

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla conclusione dei singoli Contratti Attuativi né all'affidamento all'Appaltatore di prestazioni per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il presente Accordo Quadro definisce inoltre le modalità di regolamentazione dei futuri Contratti Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, cui afferiscono le tratte autostradali oggetto del presente accordo, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo – come meglio definiti nel successivo articolo “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” così come modificati e/o integrati dall’Offerta presentata dall’Appaltatore. Inoltre, vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate all’Appaltatore nonché ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, *etc.*, applicate al rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell'accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

1. All.1 – Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito, per brevità, anche “CSA”);
2. All.2 – Allegato A) al CSA “Elenco gallerie”;
3. All.3 – Elenco prezzi unitari (da assoggettare al ribasso indicato all’Allegato 4 – Offerta economica);
4. All.4 – Offerta economica;
5. All.5 – Offerta tecnica;
6. All.6 – DUVRI;

7. All.7 – Garanzia definitiva (atto non materialmente allegato);
8. All.8 – Polizza RCT/O (atto non materialmente allegato);
9. / [eventuale, in caso di RTI] All.9 - Mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese (atto non materialmente allegato);/
10. All.10 - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia;
11. All.11 - Indirizzi operativi per la sicurezza dell'operatore su strada;
12. All.12 – Elenco mezzi e personale impiegati per l'esecuzione del Servizio;
13. ...

### **Articolo 3**

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia delle prestazioni sarà determinata attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare le singole prestazioni oggetto dell'appalto.

Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attività da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.

L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- a sottoscrivere per accettazione i relativi Contratti Attuativi emessi e a eseguire le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.

Ai fini della conclusione dei Contratti Attuativi, la Committente invierà all'Appaltatore il Contratto Attuativo tramite l'utilizzo dell'apposita sezione del Portale "Highway to Procurement" (HWTP). Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere e trasmettere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati, entro 10 (*dieci*) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite il predetto portale. Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall'Appaltatore.

## **Articolo 4**

### AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato delle attività oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad €....., oltre I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge ove dovuti, di cui €..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i cui importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ciascun singolo Contratto Attuativo, in relazione alla specificità delle attività da eseguire.

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l'obbligo di affidare le attività fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo né di affidare all'Appaltatore prestazioni per un quantitativo minimo predefinito: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra.

I corrispettivi delle singole attività derivanti dall'Accordo Quadro saranno determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro - eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in sede di esecuzione del Servizio - da assoggettare al ribasso offerto del ...% di cui alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.

In merito all'importo degli oneri per la sicurezza si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, lo stesso sarà stimato in dettaglio nel singolo DUVRI relativo allo specifico Contratto Attuativo.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

## **Articolo 5**

### ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività afferenti allo specifico Contratto Attuativo, accertata dal RUP (ovvero dal DEC, ove nominato), viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una

anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In tal caso il Committente recupererà l'importo non già trattenuto dell'anticipazione attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio

dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## **Articolo 6**

### **REVISIONE PREZZI**

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del singolo Contratto Attuativo. La revisione opera nella misura dell'80% di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

## **Articolo 7**

### **DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE**

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale dell'accordo tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra il RUP (ovvero il DEC ove nominato) e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

## **Articolo 8**

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. .... quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente Accordo Quadro.

Altresì, il Committente individua il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione in relazione a ciascun Contratto Attuativo (di seguito, anche, "Responsabile di fase").



La Committente si riserva la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la gestione di ciascun Contratto Attuativo.

#### **Articolo 9**

##### RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. .... nato a ..... il ..... firmatario del presente atto nella sua qualità di ...../ giusta procura allegata al presente accordo. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig. .... nato a ..... il ..... giusta procura allegata al presente accordo.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attività per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

#### **Articolo 10**

##### REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 (*dieci*) giorni dalla data di accettazione del presente accordo, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente e alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'accordo. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'accordo, e costituisce l'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'accordo e rappresenta il Committente nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile Unico di Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del presente accordo il Responsabile Unico di Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore

dell'Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice e dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il Committente si riserva comunque la nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) in relazione a ciascun Contratto Attuativo deputato a supportare il Responsabile Unico di Progetto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. In caso di nomina, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attività ed i compiti previsti dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell'esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività del primo.

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase, il DEC ove nominato e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente accordo.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente e alla Direzione di Tronco a mezzo PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico, il DEC ove nominato e il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

## **Articolo 11**

### **GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE**

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 117 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ..... è stata prestata dall'Appaltatore mediante .....

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3 del Codice.

Si precisa che detta garanzia deve essere prestata mediante fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

L'Appaltatore si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari al ...% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 117 del Codice.

L'Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. .... stipulata con ..... con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

La polizza include inoltre l'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell'ambito della esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l'estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività.

Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante all'Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.

## **Articolo 12**

### TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in 48 (*quarantotto*) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare le prestazioni che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Il tempo di esecuzione delle singole prestazioni sarà indicato nei relativi Contratti Attuativi.

Il presente accordo si intenderà risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo dell’Accordo Quadro senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi già emessi.

In casi eccezionali, l’Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di immediata comunicazione alla Committente di qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l’interruzione del Servizio. Sul punto, si rimanda a quanto previsto al successivo articolo “ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE”.

#### o AVVIO ESECUZIONE

Il DEC (ove nominato) / RUP/Responsabile di Fase dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 15 (*quindici*) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione dello specifico Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di Servizio.

Il DEC (ove nominato) / RUP/Responsabile di Fase/ comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere l’accordo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE”.

All’esito dell’incontro il DEC (ove nominato) / RUP /Responsabile di Fase/ compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale.

#### o SOSPENSIONI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali il DEC (ove nominato) / RUP/ Responsabile di Fase redigerà apposito verbale e contenente tutte le informazioni indicate nell'Allegato II.14 del Codice.

Durante il corso dell'appalto la sospensione del servizio di cui all'art 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte del Servizio, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – verranno compiutamente definite nel singolo Contratto Attuativo.

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il RUP, dopo aver acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico se costituito, indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso RUP.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a)** i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b)** la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DEC (ove nominato) /RUP/Responsabile di Fase laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC (ove nominato) / Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase dispone la ripresa delle attività ed indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il DEC (ove nominato) / RUP/Responsabile di Fase redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo l'accordo sarà regolato dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8, Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile al Servizio oggetto del presente appalto.

### **Articolo 13**

#### **PENALI**

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite.

#### **Penali per mancata o tardiva attivazione:**

1. In caso di tardiva attivazione del Servizio rispetto al termine individuato al paragrafo 2.1.4 per il Servizio a presidio fisso del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale pari a 1000,00 euro;
2. In caso di tardivo avvio del Servizio a chiamata rispetto ai termini pattuiti per l'attivazione, per ogni 30 minuti di ritardo, sarà applicata la penale pari a 1000,00 euro.

#### **Penali per mancata o tardiva erogazione del servizio in caso di evento/emergenza:**

3. In caso di tardiva erogazione delle prestazioni relative ad eventi/emergenze, rispetto ai termini indicati nel singolo Contratto Attuativo, per ogni 5 minuti di ritardo, sarà applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per indisponibilità squadre:

4. In caso di indisponibilità anche parziale delle squadre previste nel singolo Contratto Attuativo, per ogni ora di disservizio, sarà applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per indisponibilità mezzi con classe ambientale indicata in Offerta tecnica:

5. Nel caso in cui, in fase di esecuzione contrattuale, la Committente verifichi l'impiego di mezzi presenti in cantiere non rispondenti alle caratteristiche di emissioni dichiarate in Offerta tecnica, sarà legittimata ad applicare una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mezzo presente in cantiere non rispondente alle caratteristiche ambientali dichiarate.

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione del Servizio:

6. In caso di difformità o inadeguatezza del Servizio, rispetto agli obblighi eventualmente assunti dall'Appaltatore in offerta tecnica con riferimento ai criteri: B.2.1; B.2.2; B.3.1; B.3.2; B.3.3; B.3.4, potrà essere applicata la penale pari a 1000,00 euro. Laddove tali difformità non vengano sanate entro 5 (*cinque*) giorni dalla loro contestazione, potrà essere applicata una penale pari a 1000,00 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Penali per violazioni delle normative in materia di sicurezza:

7. Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Penali per ritardo nella fornitura o nel ripristino dei KIT ASSORBENTI:

8. In caso di tardiva fornitura o ripristino dei KIT ASSORBENTI rispetto ai 3 giorni solari consecutivi decorrenti rispettivamente dall'emissione del singolo Contratto Attuativo o dalla richiesta di reintegro, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per ritardo nella trasmissione delle informazioni relative alla clausola sociale:

9. In caso di tardiva trasmissione delle informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione dell'appalto di cui all'art. 21 del presente Accordo Quadro, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale pari all'1‰ (un per mille) dell'importo dell'Accordo Quadro.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la Committente di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale di ciascun Contratto Attuativo di riferimento e che la sommatoria delle penali riferite ai Contratti Attuativi non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro, ferma restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice e l'incameramento della garanzia definitiva.

Restano ferme le disposizioni contenute all'art. 126 del Codice.

La penale è applicata dal Responsabile della fase di esecuzione/DEC previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (*quindici*) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in ragione dell'Accordo Quadro, ovvero dalla garanzia definitiva.

In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Articolo 14**

##### **RISERVE DELL'APPALTATORE**

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attività sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all'Accordo Quadro.

Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente "Riserve"), che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente ad ogni specifico Contratto Attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore.



In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il RUP (ovvero il DEC ove nominato), nei successivi 30 (*trenta*) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP (ovvero il DEC ove nominato) registri delle quantità in partita provvisoria e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

All'atto della firma dell'ultimo documento contabile, l'Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 211 del Codice. Se l'Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (*trenta*) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, tale ultimo documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscrivere, in sede di ultimo documento contabile, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e l'ultimo documento contabile. Firmato quest'ultimo dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (*sessanta*) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli artt. 210 e 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato

nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP (ovvero il DEC ove nominato) senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

### **Articolo 15**

#### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA**

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto Attuativo ovvero dell'Accordo Quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

## Articolo 16

### PAGAMENTI

#### **a) Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (*trenta*) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ....., indicatoci ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al

DEC/RUP/Responsabile di Fase del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase. I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

#### **b) Modalità di fatturazione**

/ [*in caso di RTI*] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 "causale" in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro /

/ Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo/

/ Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN/

/ Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell'IVA /

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "*split payment*", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

### **c) Gestione contabilità**

Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in fase di gara sull'Elenco prezzi unitari.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle prestazioni previste nello specifico Contratto Attuativo.

### **Articolo 17**

#### **ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettano, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 11, comma 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell'Accordo Quadro con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, è onore dell'Appaltatore assolvere agli obblighi assunti in sede di Offerta, trasmettendo tramite PEC al Responsabile della fase di esecuzione/DEC ove nominato, entro 6 (*sei*) mesi dalla stipula del presente accordo, documentazione attestante l'adozione degli strumenti di conciliazione

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché le modalità innovative di organizzazione del lavoro.

L'Appaltatore riconosce espressamente l'importanza della continuità operativa del Servizio reso e si impegna a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessità di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con conseguente mitigazione dei rischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, l'Appaltatore si dota di specifica certificazione ISO 22301 oppure, in mancanza della predetta certificazione, accetta di essere sottoposto ad attività di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuità operativa del Servizio.

Resta fermo che l'Appaltatore potrà dotarsi di certificazione ISO 22301 anche in corso di esecuzione; in tal caso, una volta ottenuta la certificazione le attività di audit sopra menzionate non troveranno più applicazione.

In ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l'interruzione del Servizio dovrà essere immediatamente comunicato alla Committente tramite segnalazione alla Sala Radio / Centro di Controllo e dovranno altresì essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operatività del Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

La Committente si riserva la facoltà di:

- condurre verifiche di II livello presso le sedi dell'Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e misure adottate dall'Appaltatore per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell'operatività dell'Appaltatore al fine di minimizzare gli impatti nei confronti della Committente;
- effettuare test a campione per verificare tempi, modalità di intervento delle squadre e quanto altro previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e in particolare:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attività;
- l'esecuzione delle attività in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall'Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e non specificato nel presente documento.

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente accordo, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.



## Articolo 18

### ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le attività oggetto del presente accordo verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati *“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia”* e *“Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell'Operatore su strada”*, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o il RUP/DEC ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea. L'Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro. Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell'accordo e dei singoli contratti attuativi, assumendo l'Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel DUVRI nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'Appaltatore.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, per come individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente articolo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

### **Articolo 19**

#### MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisoriale o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, il supporto informatico contenente:

1. *“Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell'Operatore su strada”;*
2. *“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia”.*

## **Articolo 20**

### **PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti *ivi* richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del Certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, *ivi* inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

## **Articolo 21**

### **CLAUSOLA SOCIALE**

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, nonché garantendo l'applicazione del CCNL di settore, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato dall'Appaltatore e allegato al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente accordo ovvero su richiesta espressa da parte di quest'ultima, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione dell'appalto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.).

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro.

## **Articolo 22**

### **RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI**

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dell'Esecuzione.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutte le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dall'Appaltatore e di cui il medesimo intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti

e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

### **Articolo 23**

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA**

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'accordo;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente accordo.

### **Articolo 24**

#### **OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE**

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo all'Appaltatore è riconosciuto piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospettati e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC/RUP/Responsabile di Fase esecutiva.

Tutti i rifiuti, le sostanze e i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall'Appaltatore e di cui lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore; ivi compresi gli oneri - sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L'Appaltatore, in relazione e in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente accordo, si qualificherà e sarà dunque considerato a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo lo stesso a adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo l'Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente accordo.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi, che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/Responsabile della fase esecutiva/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'importo del singolo Contratto Attuativo.

In caso di avvenuta violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente accordo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

## **Articolo 25**

### SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a)** fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b)** disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da effettuare;
- c)** curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d)** informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il Committente ha il diritto di risolvere l'Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 (*ventiquattro*) ore tutte le azioni correttive opportune.



Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare all'Accordo Quadro, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attività o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

## **Articolo 26**

### **ATTIVITÀ DI AUDIT**

Durante l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase/DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, la Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all'Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l'Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell'Appaltatore afferente all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l'Appaltatore delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di accordo e di Capitolato Speciale d'Appalto.

Infine, l'Appaltatore, in mancanza della certificazione ISO 22301, accetta di essere sottoposto ad attività di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuità operativa del Servizio la cui importanza espressamente riconosce.

Resta fermo che l'Appaltatore potrà dotarsi di certificazione ISO 22301 anche in corso di esecuzione; in tal caso, una volta ottenuta la certificazione le attività specifiche di audit appena menzionate non troveranno più applicazione.

## **Articolo 27**

### **MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 120 comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

- a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità delle attività o di sue parti (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
- b) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
- c) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8% importo complessivo del contratto);
- d) variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l'esecuzione delle attività venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le

cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. In tali circostanze il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del DUVRI e dei relativi oneri della sicurezza (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10% dell'importo totale dell'accordo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo "REVISIONE PREZZI", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente accordo, l'Appaltatore propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase dell'esecuzione istanza di rinegoziazione per l'adeguamento di detto equilibrio. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve individuare e fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario del presente accordo subita dall'Appaltatore medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario dell'accordo, derivante dalle cause sopra richiamate, inferiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del Servizio.

Il RUP/ Responsabile della fase dell'esecuzione provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 (*tre*) mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

## **Articolo 28**

### **SUBAPPALTI SUBCONTRATTI**

#### o **SUBAPPALTI**

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

..... /

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Resta espressamente inteso che l'importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo Contratto Attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente Accordo Quadro.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione dell'accordo per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell'attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il DEC/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero servizio appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it).

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - **l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, e l'importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
- e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i..

- f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
- ✓ per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
  - ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
  - ✓ in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  - ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
  - ✓ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
  - ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - ✓ qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
    - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
    - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
    - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC (se

nominato)/RUP, prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC (se nominato)/RUP stesso, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice.

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al DEC (se nominato)/RUP/Responsabile della fase esecutiva gli stati di avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attività contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- con riferimento alle attività affidate in subappalto, il DEC (se nominato)/RUP/Responsabile della fase esecutiva, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: **a)** verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice; **b)** controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; **c)** provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 – qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC del Committente: [autostradeperialia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperialia@pec.autostrade.it) / della Direzione di Tronco: ..... /

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub-affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DEC (se nominato)/RUP/Responsabile della fase esecutiva, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC (se nominato)/RUP/Responsabile della fase esecutiva, il contratto,



che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

## **Articolo 29/**

### AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ..... alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 8 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo per le quali opera l'avvalimento ai sensi di quanto previsto dal Codice. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Codice la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d'opera, coadiuvato dal DEC (se nominato), che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## **Articolo 30/**

### COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

#### VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 del 11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento all'accordo, per il quale il Committente si riserva di risolvere l'accordo stesso. /

## **Articolo 31**

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC (se nominato)/Responsabile Unico del Procedimento, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie del servizio.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 116 del Codice e di quanto previsto dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice.

### **Articolo 32**

#### **PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI**

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'accordo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente, l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata e indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al

suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

Il Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'Appaltatore del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo l'accordo. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito l'Appaltatore, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

### **Articolo 33**

#### **NON ESCLUSIVA**

Il presente accordo non ha carattere di esclusiva, pertanto il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente accordo anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto all'Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nell'accordo stesso.

### **Articolo 34**

#### **IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle attività assunti.

### **Articolo 35**

#### **MANLEVA**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli contratti attuativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

### **Articolo 36**

#### **PUBBLICITÀ**

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione delle attività con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

## Articolo 37

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dell'Accordo Quadro nel suo complesso ovvero del singolo Contratto Attuativo, previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale”, “Prescrizioni in materia di sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, / “Avvalimento”/, “Codice Etico; modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione”.

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a)** modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b)** con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c)** l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d)** l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono inoltre essere risolti per grave inadempimento degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati ovvero all'interno dei singoli Contratti Attuativi da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il DEC ove nominato/RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo con atto scritto comunicato all'Appaltatore. A tale proposito, le parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento il superamento dell'ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell'importo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle

prestazioni dei singoli Contratti Attuativi sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il DEC ove nominato/RUP, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (*dieci*) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo:

- a)** in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e del singolo Contratto Attuativo;
- b)** per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente;

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del presente Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice quando:

- 1)** nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2)** nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del presente Accordo Quadro o del singolo contratto attuativo nel caso in cui l'Appaltatore si trovi:

- a)** in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e salvo quanto previsto dall'art. 124 commi 4 e 5 del Codice;
- b)** l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella "Clausola Sociale";
- c)** risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la

garanzia definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.

- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all’1‰ (un per mille) dell’importo del singolo Contratto Attuativo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.

Nel caso che l’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti, le opere provvisorie ed i materiali a piè d’opera.

L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.



Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di applicare eventuali penali previste dal precedente articolo "PENALI", trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 122, comma 6, del Codice.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale dei servizi ivi indicati.

## **Articolo 38**

### RECESSO

La Committente ai sensi dell'art. 123 del Codice ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto Attuativo emesso secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal presente Accordo Quadro e dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (*venti*) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché il decimo dell'importo del Servizio non eseguito calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

## **Articolo 39**

### ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo emesso secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

## **Articolo 40**

### RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in

compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

#### **Articolo 41**

##### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Articolo 42**

##### COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice.

#### **Articolo 43**

##### SPESE DELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto a corrispondere l'imposta di bollo al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione di ciascun Contratto Attuativo e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione di ciascun Contratto Attuativo, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di registro degli atti di contabilità e di tutti i documenti relativi alla gestione degli stessi.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 (*trenta*) giorni dalla stipula di ciascun Contratto Attuativo, al pagamento dell'imposta di bollo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta di registro dovuta, per effetto degli artt. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza alla Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aziendale [registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it](mailto:registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it) [da modificare in base alla Committenza se DG/DT] indicando nell'oggetto della medesima la dicitura "registrazione contratto n. ..." entro e non oltre i successivi 10 (*dieci*) giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo "PENALI", l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 (*trenta*) giorni dall'applicazione della penale da parte della Committente, trasmettere evidenza a quest'ultima dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

#### **Articolo 44**

#### **CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Codice di Condotta, Policy Anticorruzione, Linea Guida Anticorruzione, Modello 231 parte generale e speciale, Policy Integrata dei sistemi di gestione e Procedura Gestione delle segnalazioni, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia potrà avvenire anche attraverso l'inquadramento del seguente QR Code:



#### Articolo 45

### DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA' AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ..... quale Responsabile di ..... della stessa Società.

- Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- L'Appaltatore .....

#### **Articolo 46**

##### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

#### **Articolo 47**

##### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D.lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

#### **Articolo 48**

##### RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall'Appaltatore ovvero potranno essere detratte in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell'Appaltatore.

\* \* \*

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il Portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l'Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 (*dieci*) giorni dalla ricezione degli stessi.

**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**

.....

(.....)

**L'APPALTATORE**

.....

(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente Accordo Quadro: Articolo XX "Ammontare dell'Accordo Quadro", Articolo XX "Anticipazione", Articolo XX "Revisione prezzi", Articolo XX "Tempistica dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi", Articolo XX "Penali", Articolo XX "Riserve dell'Appaltatore", Articolo XX "Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo XX "Pagamenti", Articolo XX "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo XX "Esecuzione in presenza di traffico - oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo XX "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti", Articolo XX "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", Articolo XX "Clausola sociale", Articolo XX "Residui da lavorazione – rifiuti", Articolo XX "Tutela dell'ambiente e della sicurezza", Articolo XX "Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale", Articolo XX "Sicurezza sul lavoro", Articolo XX "Attività di Audit", Articolo XX "Modifiche del contratto in corso di esecuzione", Articolo XX "Subappalti e subcontratti", / Articolo XX "avvalimento"/, Articolo XX "Verifica di conformità, Articolo XX "Proprietà industriale e commerciale – Brevetti", Articolo XX "Manleva", Articolo XX "Pubblicità", Articolo XX "Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa", Articolo XX "Recesso", Articolo XX "Esecuzione in danno", Articolo XX "Risarcimento danni – Indennizzi", Articolo XX "Risoluzione delle controversie - Foro competente", Articolo XX "Spese dell'appalto", Articolo XX "Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Policy Anticorruzione”, Articolo XX “Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.”,  
Articolo XX “Collegio Consultivo Tecnico”, Articolo XX “Rimborso spese di pubblicazione”.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

BOLZA